Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2013, n. 33-5828

Trasferimento ai Comuni di impianti olimpici di proprieta' regionale. Immissione anticipata nel possesso.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso:

che la legge 9 ottobre 2000 n° 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "Piano degli interventi" ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e infrastrutture;

che la Regione Piemonte è stata dal Comitato di Regia per i Giochi, costituito presso la Regione dalla legge n. 48/2003, individuata quale destinatario finale, fra gli altri, degli impianti olimpici di innevamento programmato e di risalita - di seguito per brevità definiti "impianti olimpici" – di cui all'allegato A alla presente deliberazione, di cui ha acquisito la proprietà;

che i citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima per il territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell'intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali;

che l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 ("Legge finanziaria per l'anno 2013"), dispone il trasferimento ai Comuni o, se già costituite, alle Unioni di Comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, degli impianti olimpici attualmente di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle pisce da sci, di cui agli artt. 29, comma 1, e 16 della L.R. n. 2/2009, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alla gestione delle piste medesime, in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione degli impianti gravanti sui rispettivi territori per gli impianti insistenti su più ambiti comunali, dei quali ultimi dispone la gestione unitaria ed in forma associata;

che a tali trasferimenti verrà data attuazione con decreti del Presidente della Giunta regionale;

che l'art. 12, comma 4, della L.R. n. 8/2013 dispone il subentro dei Comuni nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti sino alla loro naturale scadenza;

considerato:

che nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'adozione dei predetti decreti, tra cui l'analitica individuazione delle singole particelle oggetto di trasferimento, è necessario immettere anticipatamente nel possesso degli impianti olimpici i Comuni, che dovranno provvedere allo svolgimento in tempo utile dei necessari interventi manutentivi sugli impianti per predisporli alla prossima stagione invernale 2013/2014, nonché all'individuazione del gestore degli impianti il cui titolo d'uso sia giunto a scadenza ed alla regolamentazione dei relativi rapporti in virtù di mandato senza rappresentanza conferito dalla Regione;

che l'immissione dei Comuni nel possesso anticipato degli impianti deve avvenire mediante singolo verbale di consegna e pattuizioni correlate che qui in bozza si allega sotto la lettera B);

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime;

delibera

- 1. di autorizzare, per le ragioni espresse nel preambolo e nelle more del trasferimento in proprietà, la Direzione Risorse Umane e Patrimonio alla sottoscrizione dei singoli verbali di consegna e pattuizioni correlate, per l'immissione anticipata dei Comuni nel possesso degli impianti olimpici di risalita e di innevamento di proprietà regionale di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, conformemente alla bozza di cui all'allegato B), che si approva e di cui si autorizzano modifiche non sostanziali nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 della L.R. n. 8/2013;
- 2. di autorizzare la Direzione Risorse Umane e Patrimonio ad assumere gli atti necessari al perfezionamento dell'operazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

IMPIANTI DI RISALITA COMPRENSORIO VIALATTEA

Denominazione	Comune
Seggiovia Sky Lodge-La Sellette (R01)	Cesana Torinese
Sciovia Fraiteve 3 (R02)	Cesana Torinese e Sestriere
Telecabina Cesana-Sky Lodge (R03)	Cesana Torinese
Seggiovia Nuovo Garnel (R04)	Sestriere
Telecabina Sestriere-Fraiteve (R05)	Sestriere
Seggiovia Nuova Sauze d'Oulx-Clotes (R09)	Sauze d'Oulx
Segg. La Coche-Serra Granet-Colle Bercia (R13)	Cesana Torinese
Seggiovia Trebials (R14)	Sestriere
Seggiovia Baby Sansicario (R15)	Cesana Torinese

IMPIANTI DI RISALITA COMPRENSORIO DI BARDONECCHIA

Denominazione	Comune
Seggiovia Melezet-Etarpà-Chesal (R07)	Bardonecchia
Seggiovia Chesal-Selletta (R16)	Bardonecchia
Seggiovia Nuova Pra Raymond (R17)	Bardonecchia

IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO COMPRENSORIO VIALATTEA

Denominazione	Comune
Impianto di innev. progr. Alpette Sises (I01)	Sauze di Cesana e Sestriere
Impianto di innev. progr. Anfiteatro (I02)	Sestriere
Impianto di innev. progr. Sagnalonga (I05)	Cesana Torinese
Impianto di innev. progr. Sansicario (I06)	Cesana Torinese
Impianto di innev. progr. Area Clotes (I07)	Oulx e Sauze d'Oulx
Impianto di innev. progr. Sportina (I08)	Sauze d'Oulx
Imp. di inn. pr. Serra Granet-Colle Bercia (I09)	Cesana Torinese

IMPIANTI DI INNEVAMENTO PROGR. COMPRENSORIO DI BARDONECCHIA

Denominazione	Comune
Impianto di innev. progr. Area Melezet (I03)	Bardonecchia
Impianto di innev. progr. Area Colomion (I04)	Bardonecchia

ALLEGATO B)

VERBALE DI CONSEGNA E PATTUIZIONI CORRELATE

Impianti olimpici di risalita e di innevamento programmato di proprietà regionale nel Comune di

L'anno duemilatredici il giorno del mese di In
Tra:
la REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, piazza Castello 165, in persona di
е
il Comune di, con sede in, in persona di
Premesso
che la legge 9 ottobre 2000 n° 285 ha dettato disposizioni per la realizzazione degli impiant sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpic Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "Piano degli interventi" ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici ("Agenzia") con i compito di assolvere alle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impiant ed infrastrutture;
che per gli impianti di risalita di interesse per i Giochi Olimpici nel Comprensorio di l'Agenzia ha provveduto, in esecuzione di quanto previsto dal Piano degli interventi, per alcuni alla realizzazione ex novo e per altri alla ristrutturazione in sostituzione di alcuni di quelli già esistenti d proprietà della Società concessionaria di esercizio;
che l'Agenzia ha altresì provveduto al potenziamento della rete di innevamento artificiale de medesimo Comprensorio sciistico;
che il Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, costituito presso la Regione Piemonte dalla legge n. 48 del 26 marzo 2003, ha provveduto, con deliberazione n. 155 del 22 dicembre 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 30.03.2006, in esecuzione de compiti attribuitigli, ad individuare i destinatari finali, intesi come proprietari finali, per tutti i ben olimpici realizzati sul territorio regionale;
che la Regione Piemonte è stata, fra gli altri, individuata dal Comitato di Regia quale destinatario finale dei seguenti impianti olimpici, di cui ha acquisito la proprietà, nel Comprensorio d

che in conformità alle destinazioni finali così approvate l'Agenzia ha provveduto agli espropri ed agli asservimenti delle aree;

che l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2013 ("Legge finanziaria per l'anno 2013") dispone il trasferimento ai Comuni o, se già costituite, alle Unioni di Comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all'uso pubblico, degli impianti olimpici di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della L.R. n. 2/2009, e degli impianti di risalita funzionalmente collegati alle pisce da sci di proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge, unitamente alle servitù già costituite a favore della Regione connesse alle gestione delle medesime piste;

che il comma 2 del citato art. 12 prevede, per gli impianti insistenti su più ambiti comunali, il trasferimento ai Comuni in regime di comproprietà in quote proporzionali alla dimensione degli impianti gravanti sui rispettivi territori o alle corrispondenti Unioni di Comuni ove già costituite, disponendone altresì la gestione unitaria ed in forma associata;

che la richiamata legge regionale stabilisce che ai suddetti trasferimenti sia data attuazione con decreti del Presidente della Giunta regionale;

che i Comuni subentrano alla Regione nella titolarità dei rapporti relativi alla gestione degli impianti, sino alla loro naturale scadenza;

che nelle more del trasferimento si rende necessario immettere anticipatamente nel possesso degli impianti olimpici i Comuni, che dovranno provvedere allo svolgimento in tempo utile dei necessari interventi manutentivi occorrenti per assicurarne la funzionalità nella prossima stagione invernale 2013/2014, all'individuazione del gestore degli impianti il cui titolo d'uso sia giunto a scadenza ed alla regolamentazione dei relativi rapporti;

che gli impianti oggetto di consegna al Comune di sono meglio descritti negli stati di consistenza allegati in copia al presente verbale;

che ad eventuali aggiornamenti dei suddetti stati di consistenza si provvederà in esito ai sopralluoghi congiunti che Regione e Comune si impegnano s'in d'ora ad effettuare;

Tutto ciò premesso a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

La Regione Piemonte consegna al Comune di, a far data da oggi, con gli effetti derivativi del possesso, nello stato in cui si trovano e idonei al funzionamento, i seguenti impianti:

I beni oggetto di consegna sono più puntualmente descritti negli "Stati di consistenza in contraddittorio delle opere" redatti.........., allegati in copia al presente verbale, che le parti, come in premessa citato, si impegnano eventualmente ad aggiornare.

Il Comune di si impegna sin d'ora ad effettuare sui suddetti impianti i necessari interventi manutentivi in tempo utile per assicurarne la funzionalità nella prossima stagione invernale 2013/2014.

La Regione ed il Comune di pattuiscono la costituzione in capo al medesimo, che accetta, di mandato senza rappresentanza, ai sensi dell'art. 1705 codice civile, in forza del quale il Comune provvederà all'individuazione nelle forme di legge del gestore degli impianti il cui titolo d'uso sia giunto a scadenza ed alla regolamentazione dei relativi rapporti.

Il Comune di....... subentra alla Regione nella titolarità di tutti i rapporti relativi alla gestione degli impianti di cui con il presente atto viene concessa l'anticipazione del possesso sino alla loro naturale scadenza.

Con la sottoscrizione del presente verbale il Comune di si costituisce custode dei suddetti impianti, al cui definitivo trasferimento in proprietà al Comune o all'Unione di Comuni, ove già costituita, sarà data attuazione, in conformità al disposto dell'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 ("Legge finanziaria per il 2013") con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Allegati:

Atto redatto in duplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Luogo e data

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI